



COMUNE DI SEUI

SETTORE : AREA FINANZIARIA - CONTABILE

Responsabile: Podda Tiziana

DETERMINAZIONE N. 687

in data 15/12/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2017 - art. 15 e ss. CCNL 01/04/1999, art. 31 e ss. CCNL 22/01/2004, art. 4 CCNL 09/05/2006, art. 8 CCNL 11/04/2008, art. 4 CCNL 31/07/2009.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13.04.2017 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2017 con le quali è stato approvato il DUP 2017/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29.09.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2017/2019 redatto nelle forme del Piano delle Performance con assegnazione budget ai responsabili dei servizi esercizio 2017;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 19.05.2014, prot. 2733/2014, di nomina della dr.ssa Tiziana Podda quale Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il CCNL in data 01.04.1999 in particolare gli artt. 14 e 15 che dettano disposizioni sulla quantificazione e destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Visto il CCNL in data 05.10.2001 in particolare l' art. 4 commi 1 e 2 che disciplinano l'incremento delle risorse decentrate stabili con decorrenza dall'anno 2003;

Visto il CCNL in data 22.01.2004 valido per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in particolare l'articolo 32 commi 1, 2 e 7;

Visto il CCNL in data 09.05.2006 valido per il biennio economico 2004/2005 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in particolare l'articolo 4 comma 2, lettere a) e b);

Visto il CCNL in data 11.04.2008 valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in particolare l'articolo 8, comma 2, che disciplina l'incremento delle risorse stabili decentrate a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008;

Visto il CCNL in data 31.07.2009 valido per il biennio economico 2008/2009 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in particolare l'articolo 4, comma 1 e 2;

Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che “ I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”.

Visto l'art. 40, comma 3, penultimo ed ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che “comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.

Visto inoltre l'art. 48 ultimo periodo, del medesimo Decreto Legislativo 165/2001, che testualmente recita "l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”.

Richiamato l'art. 32 del CCNL 22/01/2004 comma 1 in base al quale: “Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo”.

Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con

le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Considerato altresì che le risorse suddette sono quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

Visti l'art.9 D.L. 78/2010 e la L.122/2010 che hanno introdotto il blocco dei trattamenti stipendiali nella Pubblica Amministrazione;

Preso Atto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 il quale prevede che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Richiamata la circolare n. 12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, la quale prevede che:

- *“per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013”*;

- *“per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente”*;

Richiamato l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 è abrogato;

Dato atto che tale disposizione è intesa nel senso che le risorse per il salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti (fondo risorse decentrate, ma anche indennità di posizione organizzativa e indennità di risultato e compensi incentivanti alla progettazione ex Legge Merloni), a partire dal 2017, non devono superare il tetto delle risorse destinate a queste finalità nell'anno 2016 e viene meno il vincolo alla loro riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche nella forma temperata dettata dal comma 236 della L. 208/2015, cioè tenendo conto del personale assumibile;

Considerato che la costituzione della parte stabile del fondo, in quanto atto gestionale è di competenza del Responsabile del Settore Finanziario;

Considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità che per la loro particolare natura devono essere quantificate annualmente dalla Giunta Comunale;

Vista la propria precedente determinazione n. 675 del 13.12.2017 avente ad oggetto la determinazione del fondo risorse decentrate parte stabile anno 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15.12.2017 contenente direttive al responsabile del servizio finanziario per la definizione della consistenza della parte variabile del fondo risorse decentrate 2017;

Richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione n. 7 del 15.12.2017 di attestazione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999, che autorizza l'inserimento nella parte variabile del fondo risorse decentrate 2017 di risorse pari al 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione del fondo risorse decentrate 2017 parte stabile e variabile;

DETERMINA

Di Quantificare le risorse decentrate stabili e variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL del 2004, da destinare alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, per l'anno 2017, nell'importo risultante dal prospetto seguente:

Scheda costituzione risorse decentrate anno 2017

RISORSE PARTE STABILE ANNO 2017

- Risorse art. 14, co. 4, CCNL 01.04.1999	
- Risparmi su straordinario	€. 24,83
- Risorse art. 15, co. 1, CCNL 01.04.1999	
lett. a) – (importi di cui all'art. 31, co. 2, CCNL 6.7.1995, lett. b), c), d) ed e)	€. 9.559,95
lett. b) – (importi relativi alle eventuali risorse aggiuntive dell'anno 1998 per gli enti che lo avevano)	
Max. 0,5% monte salari 1993 – (art. 32, CCNL 6.7.1995)	€. 1.254,19
Max. 0,65% monte salari 1995 – (art. 3, CCNL 16.7.1996)	€. 1.446,92
lett. c) – risparmi di gestione	
lett. f) – risparmi per disapplicazione incrementi retributivi incompatibili con Ccnl	
lett. g) – risorse LED fino al 31.03.1999	€. 5.603,90
lett. h) – indennità di funzione ex 8 ^a q.f.	
lett. i) – solo per le regioni	
lett. j) – risorse pari allo 0,52% monte salari 1997	€. 1.584,46
lett. l) – trattamento accessorio per personale trasferito per processi di decentramento e di delega	
Risorse art. 15, co. 5, CCNL 01.04.1999	
risorse aggiuntive per incrementi dotazione organica	
Risorse art. 4, CCNL 05.10.2001	
co. 1 – incremento 1,1% monte salari 1999	€. 3.741,57
co. 2 – recupero RIA e assegni ad personam relativi a personale cessato dal servizio dal 01.01.2000 (nel 2016 la RIA del personale cessato € 725,48 + € 47,53 + € 142,68 dovrebbe tornare nel fondo e aumentare questa voce ma contemporaneamente il fondo non può superare il	€. 5.560,08

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, quindi non si procede all'aumento di questa voce)	
Art. 32 CCNL 22.01.2004	
co. 1 – incremento 0,62 monte salari 2001	€. 2.036,37
co. 2 – incremento 0,50 monte salari 2001 per gli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti con riferimento al c consuntivo 2001	€. 1.642,24
Art 4 comma 1 CCNL 9.052006 incremento pari allo 0,5 monte salari 2003	
Incremento pari allo 0,50% monte salari 2003	€. 1.713,72
Art. 8 CCNL 11.04.2008	
co. 9 – incremento 0.60% monte salari 2005	€. 2.050,66
Totale parte stabile	€. 36.218,89
DETRAZIONI	
Posizione e risultato alte professionalità	
riduzione salario decentramento funzioni personale ATA (art.15, co. 1, lett.L , CCNL 01.04.99)	€. 247,90
maggiori oneri riclassificazione vigili (art. 7, co. 4, CCNL 31.03.99 e art. 19, co. 1, CCNL 01.04.99)	€. 231,60
salario accessorio responsabili	€. 1.239,50
Totale delle detrazioni	€. 1.719,00
Totale Parte Stabile al netto delle detrazioni	€. 34.499,89
RIDUZIONI	
Riduzione risorse stabili proporzionale alla riduzione del personale in servizio art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010,(7,69% di €. 34.499,89) – Riduzione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- €. 2.653,04
Totale al netto delle detrazioni e delle riduzioni = Fondo determinato per l'anno 2015	€. 31.846,85
Riduzione risorse stabili proporzionale alla riduzione del personale in servizio da anno 2015 a anno 2016 – (4,20% di 31.846,85) art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016)	-€. 1.337,57
Risorse stabili anno 2017	€. 30.509,28

UTILIZZO RISORSE STABILI PER ANNO 2017

Risorse stabili	€. 30.509,28
Peo	- €. 13.530,22
Led	- €. 1.103,14
Indennità comparto	- €. 4.951,41
RISORSE STABILI DISPONIBILI	€. 10.924,51

RISORSE PARTE VARIABILE ANNO 2017

Risorse art. 15, co. 1, CCNL 01.04.1999	
lett. D) – applicazione art. 43 legge 449/1997 (sponsor)	
lett. E) – economie art. 1, co. 57, legge 662 (trasformazione di rapporti da tempo pieno a part time)	
lett. K) – risorse previste da leggi specifiche per incremento di produttività (art. 18 Legge 109/94)	€30.166,89
lett. M) – eventuali risparmi su straordinario (art. 14 Ccnl 01.04.1999)	
lett. N) – solo per camere di commercio	
Risorse art. 15, co. 2 e 4, Ccnl 01.04.1999	
incremento 1,2% monte salari 1997 utilizzabile solo dopo preventivo accertamento ex art. 15, comma 4	€3.656,44

Risorse art. 15, co. 5, Ccnl 01.04.1999	
incremento derivante da attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione non correlati all'aumento della dotazione organica	
Risorse art. 54, CCNL 14.09.2000	
destinazione ai messi di parte delle somme ricevute per notifica degli atti	
L.R. 23.05.1997, n. 19 – Contributo regionale per incentivazione personale (80%)	€3.417,41
Risorse art.8 co.3 CCNL 11 aprile 2008 Incremento fino ad un massimo dello 0,9% monte salari 05 con rapporto spesa personale < 25%	
Economie esercizi precedenti della parte variabile	
Risorse variabili anno 2017	€37.240,74

RIDUZIONI RISORSE VARIABILI

Risorse variabili	€37.240,74
Riduzioni parte variabile incentivi Legge 109/94 art. 18	- €30.166,89
Risorse variabili esclusi incentivi L 109/94	€ 7.073,85
Riduzione risorse variabili proporzionale alla riduzione del personale in servizio – art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 (- 7,69% di 7.073,85) – Riduzione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- € 543,98
Totale al netto delle detrazioni e delle riduzioni = Fondo determinato per l'anno 2015	€ 6.529,87
Riduzione risorse variabili proporzionale alla riduzione del personale in servizio da anno 2015 a anno 2016 – (4,20% di e. 6.529,87) art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016)	- € 274,25
Risorse variabili disponibili	€ 6.255,62

Totale risorse disponibili di parte stabile e variabile anno 2017

Risorse disponibili di parte stabile	€10.924,51
Risorse disponibili di parte variabile	€ 6.255,62
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI	€ 17.180,13

Di Dare Atto che nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2017 è stato rispettato il limite dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 sia con riguardo al fondo dell'anno 2015, sia in riferimento alla riduzione di personale in servizio avvenuta nel 2016;

Di Dare Atto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come determinato con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006 per l'anno 2017;

Di Attestare che al finanziamento relativo a detto fondo sarà data copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 ed afferenti la spesa del personale.

Di Trasmettere copia della presente determinazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica per i provvedimenti di competenza.

Di Trasmettere la presente determinazione al revisore dei conti.

Di Trasmettere la presente determinazione alla R.S.U ed alle OO.SS.TT. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Il Responsabile Servizio Finanziario
dr.ssa Tiziana Podda



COMUNE DI SEUI
Provincia di Sud Sardegna

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Data, 15/12/2017

IL RESPONSABILE

F.to PODDA TIZIANA

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 687 del 15/12/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2017 - art. 15 e ss. CCNL 01/04/1999, art. 31 e ss. CCNL 22/01/2004, art. 4 CCNL 09/05/2006, art. 8 CCNL 11/04/2008, art. 4 CCNL 31/07/2009.

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Data, 15/12/2017

II RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to TIZIANA PODDA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Seui, li _____

L'impiegato incaricato
